

Cass. pen. Sez. VI, (ud. 04-11-2004) 13-01-2005, n. 443

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. OLIVA Bruno - Presidente

Dott. SERPICO Francesco - Consigliere

Dott. MILO Nicola - Consigliere

Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere

Dott. CARCANO Domenica - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Bruno Zamberlan, nato in Vicenza il 5 luglio 1937;

contro la sentenza 22 maggio 2003 della Corte d'appello di Venezia.

Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Domenico Carcano.

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dr. GERACI Vincenzo, Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Sentito il difensore di fiducia, avv.to Piero Longo, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata.

Svolgimento del processo

1.- Bruno Zamberlan, mediante il proprio difensore, ricorre contro la sentenza 22 maggio 2003 della Corte d'appello di Venezia che ha confermato la decisione 13 luglio 1994 del Tribunale di Vicenza con la quale egli era stato dichiarato responsabile dei delitti di concussione, articolati in tre distinti episodi e poi unificati nel vincolo della continuazione: l'uno, per avere, abusando della sua qualità e delle sue funzioni di assessore addetto ai lavori pubblici del comune di Vicenza, costretto Giampietro Morandini a versargli la somma di lire cinquemilioni, pari al 10% delle competenze di un incarico per lo studio preliminare del sistema fognario e di depurazione già in precedenza conferito e concluso, allo scopo di avere "un appoggio per ottenere l'incarico dei successivi progetti" consequenziali al progetto preliminare relativi al sistema fognario;

gli altri due, per avere, sempre con abuso delle qualità e delle funzioni, costretto Vittorio Ronchi, in una prima occasione relativa ad un incarico di direttore dei lavori a promettergli una somma pari al 10% del compenso e, poi, in relazione ad altro incarico di direzione dei lavori di un depuratore, a versare la somma di lire ottomilioneiseicentomila, pari al 10% delle competenze liquidate.

La Corte d'appello ha disatteso le censure mosse alla sentenza di primo grado ed ha condiviso le conclusioni raggiunte in fatto ed in diritto dal primo giudice sulla sussistenza della responsabilità per i delitti come ab origine contestati. Quanto al primo episodio che vedeva coinvolto Giampietro Morandini, la Corte di merito ha ritenuto infondata la dedotta inutilizzabilità della deposizione di Morandini, non configurandosi l'incompatibilità ex art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p. ad assumere l'ufficio di testimone. I fatti oggetto del procedimento a carico di Morandini, nel cui ambito costui ebbe a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di Zamberdan, non solo non erano connessi con quelli per i quali si procedeva a carico di quest'ultimo, ma neanche collegati, trattandosi di episodi diversi, sotto il profilo oggettivo, soggettivo e procedimentale che avevano, come unico denominatore comune la circostanza che, Morandini, nel corso del suo interrogatorio, effettuato dopo l'arresto per fatti concussivi, ebbe a rivelare un serie di altri episodi di concussione, accaduti in altro contesto ed in luoghi e tempi diversi, dei quali egli era stato vittima. Ad avviso del giudice d'appello, non ha rilievo porre in risalto che si tratta di una medesima fonte di prova dichiarativa, in quanto la fattispecie de qua è regolata dalla lettera c) dell'art. 371 c.p.p., in ogni caso, irrilevante ai fini della dedotta incompatibilità a testimoniare.

Ritenuta corretta l'ordinanza di rigetto di ulteriori prove adottata dal giudice di primo grado e respinta la richiesta di rinnovazione della istruttoria dibattimentale perchè aspecifica circa la rilevanza ai fini della decisione, la Corte territoriale ha condiviso e fatta propria la ricostruzione del complessivo quadro probatorio operata dal Tribunale.

I giudici di merito concordano sulla non riconducibilità della intera vicenda nell'ambito della attenuante speciale di cui all'art. 323 bis c.p., tenuto conto della reiterazione di condotte delittuose di non modesta rilevanza. Condotte reiterate e realizzate da Zamberlan sin dalle prime fasi di gestione della funzione pubblica affidatagli.

2.1. - Con un primo motivo di ricorso, si deduce la violazione dell'art. 197, comma 1 lett. a) e b), c.p.p. in relazione agli artt. 191 e 606 lett. c) ed e) c.p.p.. In via subordinata, deduce di sollevare questione incidentale di legittimità dell'art. 197 c.p.p. i nella parte in cui non estende l'incompatibilità a testimoniare ai casi previsti dall'art. 371 lett. c) c.p.p..

Ad avviso del ricorrente, Giampiero Morandini non avrebbe dovuto essere assunto come teste perchè tra il reato per il quale costui fu all'epoca arrestato e quello per il quale, poi, fu esercitata e proseguita l'azione penale nei confronti di Zamberlan vi era un evidente rapporto di collegamento probatorio che, ex art. 371 lett. b) c.p.p., configurava il divieto sancito dall'art. 197 lett. b) di assumere l'ufficio di testimone.

Si pone in risalto che il procedimento a carico dell'odierno ricorrente è contrassegnato con lo stesso numero di registro generale delle notizie di reato della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza riportato nell'originario procedimento che ebbe origine con l'arresto di Morandini. Fu nell'ambito del medesimo procedimento, assegnato allo stesso magistrato del pubblico ministero, che Morandini rese le dichiarazioni accusatorie nei confronti Zamberlan e il giudice per le indagini preliminari ebbe ad archiviare la posizione di Morandini ed il Pubblico Ministero ad esercitare l'azione penale a carico di Zamberlan. Tale situazione, rileva il ricorrente, evidenzia la sussistenza di un rapporto di collegamento probatorio tra le due posizioni. I giudici di merito non hanno tenuto

conto che le dichiarazioni rese da Giampiero Morandini sono stati al tempo stesso elementi probatori rilevanti sia per l'accertamento del delitto contestato al medesimo e per il quale è stata disposta l'archiviazione sia per l'accertamento dei delitti contestati all'odierno ricorrente.

Peraltro, si pone l'accento sulla considerazione che, nel provvedimento di archiviazione adottato nei confronti di Morandini, il giudice per le indagini preliminari, da un lato, ha rilevato che non era stata raggiunta la prova della concussione ipotizzata a carico del predetto Morandini e, dall'altro, ha ritenuto che gli indizi di corruzione a suo carico non fossero sufficienti per sostenere l'accusa in giudizio. Il pubblico ministero ha utilizzato le stesse dichiarazioni di Morandini, ritenute attendibili dal giudice per le indagini preliminari, per sostenere poi l'accusa nei confronti di Zamberlan. Il ricorrente riproduce testualmente le espressioni contenute nel provvedimento 7 aprile 1994 di archiviazione là dove, dopo la affermazione che circa le accuse a carico di Zamberlan sarà il competente Tribunale, davanti al quale l'imputato è stato rinviato a giudizio a valutarne la attendibilità, si fa riferimento "alla assenza di elementi per ritenere che il Morandini abbia posto in essere atti di corruzione anche se nelle affermazioni difensive degli imputati si possono riscontrare indizi in tal senso, indizi comunque insufficienti a sostenere nei confronti del Morandini l'accusa in giudizio". Pertanto, il ricorrente sostiene che il giudice per le indagini preliminari avrebbe fatta salva ogni diversa valutazione nel caso in cui nel corso del dibattimento a carico di Zamberlan dovessero emergere elementi nuovi e diversi che giustificassero l'esercizio dell'azione penale.

In tal modo ricostruita la vicenda, il ricorrente ritiene del tutto irrilevante la giurisprudenza di legittimità evocata dalla Corte d'appello per escludere la sussistenza del collegamento probatorio tra i due procedimenti e richiama, invece, l'ordinanza n. 76 del 2003 della Corte costituzionale con la quale sono stati ritenuti legittimi il primo ed il secondo comma dell'art. 197 bis c.p.p. là dove escludono che possano essere sentite come testimoni le persone indagate per un procedimento connesso ex art. 12 c.p.p. o, in ogni caso collegato, ex art. 371 lett. b) c.p.p. qualora nei loro confronti sia stata disposta l'archiviazione.

Tale pronuncia, ad avviso del ricorrente, smentisce l'assunto della Corte territoriale secondo cui l'incompatibilità con l'ufficio di testimone prevista dall'art. 197, comma 1, lett. a) e b) c.p.p. non può estendersi anche a coloro nei cui confronti, benchè originariamente inquisiti, sia stato pronunciato decreto di archiviazione.

In via subordinata, il ricorrente deduce la questione di legittimità costituzionale dell'art. 197, comma 1, lett. b) c.p.p., nella parte in cui fa riferimento soltanto alla lett. b) dell'art. 371, comma 2, c.p.p. e non anche alla lett. c) della medesimo articolo, in relazione al principio di ragionevolezza. Ad avviso del ricorrente, in entrambe le situazioni normative descritte è immanente un rapporto di collegamento probatorio ed anzi, in alcune ipotesi il collegamento è ancor più evidente in presenza di un'unica fonte probatoria rispetto a quando la prova di un reato o di una circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di una sua circostanza.

2.2.- Con un secondo motivo, si deduce la nullità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto corretta l'ordinanza 27 aprile 1994 del Tribunale di Vicenza con la quale furono dichiarate inammissibili le richieste di prova avanzate dalla difesa ed in particolare la produzione di documentazione e l'audizione di testimoni. Per tale profilo la motivazione è viziata per mancanza o in ogni caso per manifesta illogicità.

Ad avviso del ricorrente, la sentenza impugnata, là dove condivide e fa proprie le ragioni del rigetto delle richieste istruttorie, incorre nello stesso errore del giudice di primo grado che, con una motivazione contraddittoria e priva di coerenza giustificativa, ha respinto la prova testimoniale perchè "inconferente e superflua".

Anzitutto, ad avviso del ricorrente, entrambi i giudici di merito non forniscono alcuna ragione alla conclusione raggiunta e la motivazione si caratterizza per la sua apparenza, poichè evoca mere formule di stile. Inoltre, la Corte di merito ha condiviso il ragionamento probatorio posto dal Tribunale a fondamento del rigetto della prova richiesta, in tal modo convalidando una contraddittoria giustificazione nella parte in cui ha ritenuto, dapprima, la prova superflua, id est inutile, e, poi, la valutata irrilevante. I due termini hanno, per il ricorrente, un significato giustificativo diverso e contrastante, perchè la prova superflua è quella che, seppur pertinente al tema di prova, è inutile, mentre la prova irrilevante è quella assolutamente non pertinente all'oggetto da provare.

Il punto della decisione è, dunque, carente di motivazione e, in ogni caso, fondato su argomenti contraddittori.

2.3.- Con un terzo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibile, sotto il profilo soggettivo e oggettivo, Giampietro Morandini. Si denuncia che la motivazione sul punto è manifestamente illogica.

Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito, da un lato, riconoscono che Morandini legittimamente ha assunto l'ufficio di testimone e, dall'altro, applicano le regole probatorie di cui al terzo e quarto comma dell'art. 197 c.p.p., previste per le dichiarazioni di imputati di reato connesso, in tal modo contraddicendo l'assunto giuridico posto a fondamento della utilizzabilità della prova de qua.

L'attendibilità di Morandini è stata dedotta, sostiene il ricorrente, anche dalle sentenze di patteggiamento con le quali sono stati definiti i procedimenti a carico di altre persone da lui accusate, senza considerare che esse non hanno valore alcuno ai fini dell'accertamento dei fatti.

Altra ragione di manifesta illogicità, si deduce in ricorso, è l'utilizzo di dichiarazioni de relato riferite dal teste Baschirotto per dare riscontro alle accuse mosse da Morandini nei confronti di Zamberlan, senza tenere conto che, in tal modo, si ritorna a ricercare riscontri ex art. 192, commi 3 e 4 c.p.p. alla parola di un teste e si fa uso di un dato probatorio che proviene dallo stesso dichiarante da riscontrare: Ettore Baschirotto riferisce circostante apprese da Morandini che, così riscontra sè stesso.

Peraltro, la Corte non considera il dato di rilievo per il quale le dichiarazioni di Baschirotto nel corso del dibattimento sono, in realtà, diverse rispetto a quelle in precedenza rese al pubblico ministero e, per tal motivo, non forniscono riscontro alla versione dei fatti raccontata da Morandini.

Il ricorso, ancora, pone in risalto altri due punti critici della motivazione: l'uno, la contraddittoria giustificazione resa al rilievo più volte dedotto dalla difesa sulla genesi delle dichiarazioni accusatorie di Morandini, là dove il giudice d'appello ne riconosce l'importanza e, dando per accertato la circostanza della dazione delle somme, rileva che lo stesso potrebbe soltanto influire ai fini della qualificazione giuridica dei fatti; l'altro, la circostanza assolutamente trascurata è quella relativa ai rapporti di amicizia e di frequentazione conviviale tra Morandini e Zamberlan in epoca successiva ai fatti oggetto della contestazione.

Tali ultime circostanze, ad avviso del ricorrente, sono assolutamente in contrasto con la riconducibilità dei fatti al delitto di concussione, rendendo del tutto evidente l'esistenza di un accordo corruttivo.

2.4.- Con un quarto motivo, si deduce la mancanza di motivazione in punto di attendibilità del teste Vittorio Ronchi.

Ad avviso del ricorrente, la Corte di merito ha condiviso la conclusione raggiunta 1 dai giudici di primo grado, giustificando la attendibilità con proposizione manifestamente illogiche, oltre che assertive ed apodittiche.

I giudici di merito non hanno affatto tenuto conto della circostanza che Vittorio Ronchi è persona offesa dal reato ed è costituita parte civile. Il momento genetico delle dichiarazioni, l'essersi recato spontaneamente a denunciare i fatti all'indomani dell'arresto di Zamberlan, non è stato affatto considerato dai giudici di merito e, in particolare dalla Corte d'appello, nonostante fosse stata al riguardo articolata una specifica censura. La Corte territoriale, pone in risalto il ricorrente, si è limitata a trovare riscontro alle dichiarazioni di Ronchi nelle sue stesse parole, senza operare una analisi delle circostanze più volte denunciate dalla difesa, tra le quali anche la deposizione della segretaria di Zamberlan circa le chiamate di Ronchi allo studio per essere messo a conoscenza dell'andamento della pratica; circostanze che avrebbero dovuto condurre ad escludere lo stato di soggezione di Ronchi e ragionevolmente indurre a ritenere che egli abbia agito di propria iniziativa.

2.5.- Con un quinto motivo, si deduce la violazione dell'art. 317 c.p., oltre che per la vicenda Morandini, anche per quella Ronchi.

Le risultanze processuali, secondo il ricorrente, rendono evidente che in entrambe le occasioni il rapporto tra i protagonisti fu paritario e gli elementi addotti a sostegno di un costrizione sono privi di fondamento sotto il profilo giuridico e fattuale.

Non è ravvisabile il delitto di concussione, là dove il danno prospettato sia collegato non alla lesione di un diritto o di una legittima aspettativa, bensì come è accaduto per Morandini alla ingiustificata realizzazione di futuri privilegi. La giustificazione resa sul punto dalla Corte d'appello è priva di supporto argomentativo, perché senza fondamento alcuno si afferma che Morandini sarebbe stato titolare di una legittima aspettativa.

Secondo il ricorrente, vi erano elementi che, invece, avrebbero dovuto indurre a ritenere la sussistenza di un rapporto assolutamente paritario tra Morandini e Zamberlan, quali la deposizione in dibattimento resa da Baschirotto che avalla la corruzione piuttosto che la corruzione, la equivoca risposta resa da Morandini in sede di esame dibattimentale sul colloquio telefonico avuto con il fratello.

Anche per la vicenda Ronchi, la Corte di merito è giunta ad una ricostruzione dei fatti senza tenere conto delle risultanze processuali che avrebbero dovuto condurre ad una diversa conclusione, quali quelle già descritte nel precedente punto 2.5..

2.6.- Con un sesto ed ultimo motivo, si deduce la nullità della sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto insussistente l'attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p., avendo ommesso di valutare il fatto nella sua globalità e limitandosi a valorizzare soltanto aspetti la reiterazione della condotta. Ciascun episodio, per essere giudicato di particolare tenuità deve essere considerato nel suo specifico modus operandi, senza che possa poi essere valutato contra reum l'istituto della continuazione.

Tale è le sintesi ex art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p. dei termini delle questioni poste.

Motivi della decisione

1.- Il ricorso è infondato in ogni sua articolazione.

Il ricorrente ripropone questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali i giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno fornito corrette ed esaurienti risposte.

2.1. - Il primo motivo di ricorso è giuridicamente infondato.

La configurazione del collegamento probatorio è stata correttamente esclusa dalla Corte di merito, posto che le accuse di Morandini - le quali hanno dato origine alla ordinanza custodiale ed all'odierno procedimento nei confronti di Zamberlan - sono soltanto state rese in "occasione" del suo interrogatorio di per difendersi da una accusa, sotto il profilo storico e soggettivo, assolutamente diversa rispetto a quella poi rivolta nei confronti dell'odierno ricorrente. Morandini ha denunciato, in un unico contesto temporale, vicende dalle quali ha preso l'avvio altra, diversa ed autonoma indagine per concussione a carico di Zamberlan, persona del tutto estranea ai fatti per i quali lo stesso Morandini fu all'epoca sottoposto a custodia cautelare.

La situazione descritta nella sentenza impugnata, peraltro non contestata dal ricorrente, è, dunque, priva sotto ogni profilo di giuridico rilievo ai fini delle tipiche fattispecie di connessione tra procedimenti elencate nell'art. 12 c.p.p. e di "collegamento tra indagini", il cui elenco è racchiuso nell'art. 371, comma 2, c.p.p., sia nella formulazione vigente all'epoca della vicenda processuale - e, così, in virtù della regola del tempus regit actum, da applicare al nostro caso - sia nella formulazione, come modificata ad opera della legge 1 marzo 2001, n. 63.

Il rapporto di "connessione probatoria", cui può dar luogo la fattispecie tipica di "collegamento di indagini" prevista nella lettera b), comma secondo, dell'art. 371 c.p.p. ha delle connotazioni genetiche e funzionali tipizzate dalla norma con la formula "la prova di un reato o di una sua circostanza influisce sulla prova di un altro reato o di altra circostanza". Esse si realizzano - in virtù del noto principio di diritto enunciato dalle Sez. un. 6 dicembre 1991, Scala (dep. 1 febbraio 1992, n. 1048, rv. 189181) che questo Collegio non può non ribadire - allorchè si tratti di dichiarazioni rese da imputato di un reato "che sia collegato a quello per cui si procede con un vero e proprio rapporto di connessione probatoria, ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in rapporto ad una molteplicità di illeciti penali, tutti contemporaneamente da esso dipendenti per quanto attiene alla prova della loro esistenza ed a quella della relativa responsabilità, o quando gli elementi probatori rilevanti per l'accertamento di un reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un procedimento spieghino una qualsiasi influenza sull'accertamento di un altro reato, o di una circostanza di esso, oggetto di un diverso procedimento".

La regola iuris enunciata è il parametro normativo correttamente applicato dalla Corte di merito per escludere la configurazione della fattispecie de qua.

Il recupero di alcune espressioni riferite alla vicenda Zamberlan e riportate nel provvedimento di archiviazione, non ha rilievo alcuno ai fini della prospettata "connessione probatoria". Non è da revocare in dubbio che dato rilevante è la non iscrizione di Morandini - come risulta dalla sentenza impugnata - nel registro degli indagati per l'episodio che ha visto ab origine indagato e, poi, imputato solo Zamberlan di concussione.

Indipendentemente dalla unicità del procedimento e dalla trattazione "cumulativa" delle due distinte vicende - quella ascritta a Morandini e per la quale fu adottata nei suoi confronti la custodia cautelare e l'altra, autonoma e diversa, sotto il profilo fattuale e storico, ascritta Zamberlan - da parte dello stesso magistrato dell'ufficio del pubblico ministero, è indubbio che la connessione, soggettiva ed oggettiva ex art. 12 lett. a) c.p.p., avrebbe potuto giuridicamente realizzarsi solo

allorchè Morandini fosse stato anch'egli ab origine indagato per il "medesimo fatto", qualificato come corruzione e poi, modificato in concussione. Solo in tale ipotesi, non realizzatasi nel nostro caso, Morandini non avrebbe potuto essere escusso in qualità di teste, in virtù del divieto previsto dall'art. 197 lett. a) c.p.p. anche nella formulazione vigente all'epoca del giudizio di primo grado.

In altri termini, il pubblico ministero qualificò come concussione ab origine i fatti denunciati "spontaneamente" da Morandini il 4 marzo 1993 e richiese ed ottenne poi il 9 marzo 1993, così risulta dai dati riportati in sentenza, l'applicazione la custodia cautelare nei confronti di Zamberlan per tale reato.

Il riferimento alla vicenda Zamberlan contenuto nel provvedimento di archiviazione adottato il 7 aprile 1994 - oltre due mesi dopo il rinvio a giudizio di Zamberlan per concussione, disposto il 25 febbraio 1994 all'esito della udienza preliminare, e pochi giorni prima dall'inizio del dibattimento - non ha giuridico rilievo ai fini della connessione de qua, in quanto Morandini per tali fatti non mai assunto la qualità di indagato e l'archiviazione non avrebbe potuto che riguardare, come in realtà è accaduto, i distinti ed autonomi episodi per quali ab origine egli fu sottoposto a custodia cautelare.

La Corte di merito, infatti, pone in risalto che l'archiviazione ha riguardato tali ultime vicende; ne consegue, dunque, che le espressioni riportate in ricorso non sono altro che meri snodi argomentativi non collegati con il decisum della archiviazione, in quanto Morandini non ha assunto la qualità di indagato per la vicenda Zamberlan, illico et immediate qualificata come concussione.

Come noto, la scelta del Pubblico Ministero di non esercitare l'azione penale nei confronti di un soggetto che sia stata escusso prima in qualità di persona informata dei fatti e, poi, di teste, non è sindacabile se non attraverso le modalità tipiche previste dalla disciplina processuale. Ne consegue che, la incompatibilità ad assumere l'ufficio di teste e l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in tale veste non può riguardare un soggetto che non abbia mai assunto la qualità di imputato o quella equiparata di persona sottoposta ad indagini, dal momento che il giudice non può attribuire ad alcuno, di propria iniziativa e senza attivare la procedura ad hoc stabilita, la suddetta qualità, ma può solo verificare, al fine di adottare al riguardo le proprie decisioni, soltanto se la stessa sia stata formalmente assunta.

In conclusione, l'archiviazione disposta per vicende autonome, diverse e prive di "collegamento probatorio" - indipendentemente dalla unicità del procedimento e dalla trattazione "cumulativa" di due o più episodi - non configurava, in base alla disciplina all'epoca vigente, e non configura anche per le disposizioni attuali ostacolo giuridico a che il soggetto, coinvolto nel predetto epilogo, possa assumere l'ufficio di testimone.

La evocata pronuncia della Corte costituzionale (ordinanza n. 76 del 2003) - peraltro riguardante disposizioni introdotte dalla legge 1 marzo 2001, n. 63 e, come tali, non applicabili in virtù della regola del tempus regit actum all'epoca dell'assunzione dell'ufficio di testimone da parte i Morandini - ha ad oggetto tutt'altra situazione giuridica rispetto a quella de qua. Infatti, il provvedimento di archiviazione che, nella interpretazione del Giudice delle leggi è preclusivo per l'assunzione dell'ufficio di testimone, deve avere ad oggetto "reati connessi o collegati" a quello per cui si procede.

2.1.1. La dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 197 c.p.p. nella parte in cui non estende l'incompatibilità a testimoniare ai casi previsti dall'art. 371, comma 2, lett. c) c.p.p. quando "la prova di più reati deriva, anche in parte, dalla stessa fonte", oltre a essere manifestamente infondata, è irrilevante nell'odierno procedimento.

Infatti, le accuse di Morandini sono "fonte di prova unicamente" per gli episodi che vedevano coinvolto Zamberlan e non anche diversi reati il cui procedimento, pur se, contraddistinto da medesimo numero di registro generale e trattato cumulativamente dallo stesso magistrato inquirente, ha avuto un autonomo epilogo in base a fonti di prova altrettanto autonome e diverse rispetto all'odierno procedimento e per le quali la giuridica definizione di "fonte di prova" non può essere, senza dubbio, l'interrogatorio a difesa.

Al di là della contestualità documentale e temporale delle dichiarazioni di Morandini, è corretta l'impostazione giuridica della Corte di merito là dove distingue, da un lato, quelle "a difesa" rese nell'interrogatorio in ordine a reati per i quali Morandini fu indagato e, dall'altro, la circostanziata denuncia che egli ebbe a rendere al pubblico ministero su vicende, sotto il profilo ontologico e storico, distinte ed autonome.

Non è da revocare in dubbi che "fonte unica" di prova sia, dunque, la persona che - indipendentemente dalla posizione giuridica di indagato, imputato o di dichiarante erga alios ovvero, ancora, di teste - fornisce, con le proprie dichiarazioni, elementi di prova su due o più reati, tra i quali non vi è connessione o collegamento qualificato di cui all'art. 12 o 371 comma 2, lett. b) c.p.p., e non colui che, da un lato, si difende soltanto da reati dei quali è accusato e, dall'altro, riferisce all'autorità giudiziaria, rectius, denuncia tutt'altri fatti-reato riferiti a soggetti diversi e assolutamente estranei ai primi, in tal modo assumendo la qualità di "fonte di prova" unicamente per quest'ultimi episodi delittuosi denunciati.

La situazione in tal modo ricostruita, rende del tutto irrilevante la questione di legittimità costituzionale sollecitata.

Peraltro, la fattispecie processuale della incompatibilità racchiusa nell'art. 197 c.p.p. riguarda situazioni fattuali e giuridiche assolutamente diverse e non comparabili con quella del tutto atipica ed casuale prevista dalla lettera c) dell'art. 371 c.p.p. tale da giustificare ragionevolmente la diversa ed autonoma disciplina per esse prevista. Ne discende, dunque, la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale.

2.2.- Il secondo motivo è manifestamente infondato.

La Corte d'appello ha confermato la scelta di merito operata di giudici di primo grado circa la completezza del quadro probatorio acquisito e la estraneità della prova richiesta al thema probandum.

Al di là dei termini adoperati nell'ordinanza di rigetto della richiesta probatoria, dunque, la Corte di merito ha condiviso e fatta propria, con argomenti assolutamente plausibili, la valutazione di completezza della istruttoria dibattimentale per i fatti oggetto del procedimento, escludendo che vi fossero le condizioni di operatività, oltre che della acquisizione ex officio di prove a norma dell'art. 507 c.p.p., anche di una rinnovazione istruttoria ex art. 603 c.p.p. nel giudizio d'appello.

2.3.- Gli altri motivi di riguardanti l'attendibilità di Giampietro Morandini e Vittorio Ronchi e la manifesta illogicità della motivazione posta a fondamento delle scelte operate dai giudici di merito sono, oltre che manifestamente infondati, anche - diretti a censurare scelte di merito plausibilmente giustificate dal Tribunale e dalla Corte d'appello e, come tali sottratte al sindacato di legittimità.

In particolare, le due sentenze di merito hanno posto in risalto la assoluta attendibilità di Morandini e di Ronchi, le cui dichiarazioni, tenuto conto della qualità di persone offese dei due dichiaranti, sono state oggetto di verifica e di riscontro. Per giungere a ritenere entrambi attendibili, non si è

trascurato di considerare che Morandini, da un lato, e Ronchi, dall'altro, sono stati entrambi coerenti, precisi e costanti nella versione resa ab origine su vicende non conosciute agli inquirenti e da loro denunciate per la prima volta.

Il teste Ettore Baschirotto è stato sentito su circostanze, non discordanti da quelle rese nella fase delle indagini, che, secondo la sentenza impugnata, riscontrano la versione di Morandini e ne rafforzano l'attendibilità. Ettore Baschirotto è stato utilizzato dai giudici di merito soltanto per verificare la costanza della versione dei fatti narrati da Morandini, poi da quest'ultimo riferiti reiteratamente come teste nel giudizio de quo.

In realtà, va chiarito che Baschirotto non riveste la qualità di teste indiretto, come normativamente descritta e disciplinata dall'art. 195 c.p.p., in quanto la fonte di riferimento era stata già assunta prima e, dunque, l'oggetto della testimonianza de qua, nel suo contenuto specifico è, in ogni caso, costituita da un fatto storico percepito dal teste Baschirotto e, così riferito al pubblico ministero e, poi, al giudice del dibattimento. Come tali, la deposizione in giudizio, con le sue dedotte dissonanze con le precedenti dichiarazioni, sono valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili al detto mezzo di prova.

Vittorio Ronchi attendibile, per i giudici di merito, per avere parlato di due distinti episodi caratterizzati da modalità simili a quelle riferite da Morandini. Attendibilità non messa in crisi dalle dichiarazioni della segretaria dell'imputato, che, per la Corte di merito, non rappresenta circostanze che possano, in ogni caso, porre in discussione la provenienza della richiesta di danaro da parte di Zamberlan. Con specifico riferimento alla attendibilità di Ronchi, la Corte territoriale rileva che le censure mosse alla sentenza di primo grado ripropongono questioni già rilevate e nel corso di tale ultimo giudizio, senza riproporre circostanze nuove ed elementi tali che avrebbero potuto condurre a diverse conclusioni.

La parte offesa, anche se costituita parte civile, ben può essere assunta come teste e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca, allorchè sia sorretta da una adeguata e coerente giustificazione che dia conto nella motivazione dei risultati acquisiti e dei criteri adottati, non è censurabile in sede di legittimità.

Il ricorrente, allo scopo di ottenere una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dai giudici di merito, richiede una complessiva rilettura delle risultanze processuali ed un diverso significato probatorio agli elementi di prova acquisiti e formati in dibattimento, in tal modo contestando il "convincimento" dei giudici merito ed assumendo come plausibile la propria versione dei fatti rispetto a quella espressa nella sentenza impugnata e sorretta da coerente e logica argomentazione.

Come noto, in questa sede, non è ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici *ictu oculi* percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis, Sez. un., 23 febbraio 2003, Putrella, rv. 226074).

2.4.- Quanto alla qualificazione giuridica degli episodi distinti in tre articolate imputazioni, la sentenza impugnata ha posto in risalto la diversità della posizione di Morandini rispetto a quella di Ronchi. Quest'ultimo fu indotto a promettere il danaro richiesto per raggiungere la formalizzazione di un incarico già ottenuto dalla giunta precedente e per evitare la paventata possibilità di perdita di un incarico e l'implicito avvertimento di un rinvio indefinito per la definizione della pratica, cui

Ronchi aveva una legittima aspettativa; anche per il secondo episodio, i giudici di merito sono dell'avviso che Ronchi fu coartato, anzitutto per l'esperienza analoga avuta nella precedente vicenda e, poi, per essere stato messo innanzi alla alternativa, nonostante la sussistenza dei requisiti per ottenere legittimamente l'incarico, di perderlo se non avesse aderito alla illecita richiesta.

Morandini, rileva la Corte territoriale, non versò il denaro richiesto per ottenere una ingiustificata realizzazione di futuri privilegi, in quanto l'aver ricevuto l'incarico per la redazione del progetto preliminare del sistema fognante e di depurazione ed averlo portato a termine costituiva una legittima aspettativa ad ottenere l'incarico per i progetti generali ed esecutivi della realizzazione della stessa opera, e la seppure ventilata possibilità di esclusione era stata tale da ingenerare nel professionista il timore di subire un danno per la presenza di molti concorrenti: questa è la giustificazione per la quale non vi fu un rapporto paritario ed un volontà comune che potesse comportare una diversa qualificazione giuridica del fatto.

Anche qui, in realtà, il ricorrente ripropone questioni di diritto e censure riguardanti la ricostruzione della vicenda alle quali - si è già posto in risalto - i giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno fornito riposte plausibili e giuridicamente corrette.

La Corte d'appello ha condiviso e fatto proprie le scelte interpretative del primo giudice, là dove ha posto in risalto che gli elementi contestati nel capo di imputazione erano da ricondurre ad un abuso della qualità e dei poteri ed a situazioni non riferibili ad una volontà paritaria, bensì idonee a determinare uno stato di soggezione di Morandini e di Ronchi, e, dunque, ben giustificata la conclusione che, pur sotto diversi aspetti, sono stati protagonisti passivi.

L'inquadramento giuridico delle condotte nella fattispecie di concussione prescinde - come correttamente posto in risalto dalla Corte di merito - dalla prospettiva di eventuali benefici che l'intervento Zamberlan avrebbe potuto determinare, una volta che Morandini e Ronchi, per ciò che rispettivamente li riguardava, avessero aderito alle sue indebite richieste, tenuto conto delle loro concrete modalità e del contesto, del tutto simile in cui le due vicende si erano svolte.

Del resto, la ipotesi ricostruttiva riproposta con il ricorso è stata esclusa da entrambi i giudici di merito i quali sono pervenuti ad una diversa e plausibile conclusione, mediante una motivata analisi dei singoli elementi di prova, come si è già descritto.

In conclusione, le due vicende, riassunte nei tre distinti capi di imputazione, sono state oggetto di una accurata motivazione nel rispetto dei canoni di ordine logico che debbono orientare il giudice di merito nelle scelte da compiere nel proprio lavoro di ricostruzione storica dei fatti da provare ex art. 187 c.p.p. diretta a dare contenuti alla formula generale ed astratta racchiusa nei commi 1 e 2 del citato art. 192 c.p.p. di dare "... conto ... dei risultati acquisiti e dei criteri adottati".

Esclusi carenza e difetti di motivazione entro i limiti rilevabili nel giudizio di legittimità, non può che ritenersi corretta la qualificazione giuridica confermata da entrambe le sentenze di merito.

Al riguardo, occorre rilevare che, in termini pressochè uniformi, questa Corte si è espressa nel senso che ai fini dell'esatta qualificazione giuridica tra concussione e corruzione non è di per sè decisivo l'eventuale vantaggio che deriva al privato dall'accettazione della illecità proposta del pubblico ufficiale, essendo determinante soltanto la esistenza o meno di una situazione idonea a determinare uno stato di soggezione del privato nei confronti del pubblico ufficiale.

Anzitutto, occorre ribadire che le minacce dell'agente ed il conseguente stato di timore del soggetto passivo non sono un elemento determinante ai fini del discrimine con la fattispecie della corruzione,

atteso che la condotta costringitiva (o, ancor più, quella induttiva), può estrinsecarsi semplicemente in una pressione psicologica sul soggetto passivo a sottostare a una ingiusta richiesta, essendo l'oggettivo condizionamento della libertà morale della persona offesa, e non l'effetto psicologico che eventualmente da esso consegue, configurabile come parte integrante della fattispecie criminosa. Pertanto, chi è costretto o indotto a dare o a promettere indebitamente una utilità in conseguenza dell'abuso della qualità o dei poteri da parte del pubblico ufficiale non deve necessariamente trovarsi in uno stato soggettivo di timore, potendo determinarsi al comportamento richiesto per mero calcolo economico, attuale o futuro, o per altra valutazione utilitaristica (Sez. 6[^], 17 febbraio 2000, Cascini, rv. 217116).

In altri termini, elemento discriminante tra le due figure di reato è la presenza nella concussione, e non anche nella corruzione, di una volontà prevaricatrice e condizionante del pubblico ufficiale e cioè del rapporto tra la volontà dei soggetti coinvolti nella vicenda.

La costrizione o la induzione che caratterizza l'ipotesi di concussione non si identifica nella superiorità, nella influenza o nella autorità che il pubblico ufficiale può vantare rispetto alla persona offesa, dovendosi realizzare una costrizione o induzione qualificata, ossia prodotta dal pubblico ufficiale con l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, sicché la pretesa promessa o azione indebita deve in astratto porsi come effetto di siffatta costrizione o induzione e cioè conseguenza della coazione psicologica esercitata dal pubblico ufficiale sul soggetto passivo mediante l'abuso della sua qualità o dei suoi poteri, non realizzata in concreto per il rifiuto opposto dalla persona offesa. Un sinallagma causale, che pur prescindendo, anche qui, da uno stato soggettivo di timore, deve in astratto reggere la condotta da ricondurre nella fattispecie di concussione.

Nel nostro caso, i giudici di merito hanno ampiamente dato conto, nelle rispettive conformi decisioni, che Zamberlan fu esplicito, in entrambe le occasioni, il potere di interferenza in bonam ed in malam partem, in tal modo facendo loro intendere che il diverso atteggiamento era collegato alla accettazione delle sue richieste.

2.5.- Quanto alla ritenuta insussistenza della attenuante prevista dall'art. 323 bis c.p., avendo omesso di valutare il fatto nella sua globalità e limitandosi a valorizzare soltanto aspetti la reiterazione della condotta.

Ai fini della ricorrenza dell'attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 323 bis cod. pen. - in materia di delitti contro la Pubblica Amministrazione - non può aversi riguardo solo al fatto nella sua oggettività, avulso dalla persona del suo autore e quindi sganciato dai motivi di ispirazione soggettiva. Il fatto invero, onde valutarne la portata, deve necessariamente essere considerato insieme alle ragioni che lo hanno determinato ed alla personalità del suo autore perchè queste si riverberano sul dato oggettivo e finiscono per delinearne gli esatti contorni. Ne consegue che assume importanza e significato la reiterazione della condotta criminosa che, accanto alle modalità esecutive, configurano i parametri cui il giudice di merito deve fare riferimento nella "globale valutazione" richiesta dalla fattispecie penale de qua.

Non può che essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di reati contro la pubblica amministrazione, la applicazione della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto, introdotta dall'art. 14 legge 26 aprile 1990 n. 86, è subordinata alla valutazione del fatto nella sua globalità (ex plurimis, Sez. 6[^], 23 marzo 1995, Fiorita, rv. 203079). Globalità che deve tenere conto della non episodicità delle condotte e del modus operandi, anch'esso, oltre che in relazione a ciascun singolo episodio, da considerare unitariamente.

La Corte di merito si è attenuta ai parametri indicati ed ha giustificato la propria valutazione in termini adeguati e coerenti.

3.- Il ricorso è, dunque, infondato e, a norma dell'art. 616 c.p.p., il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2004.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2005

MASSIMA

La persona offesa, anche se costituita parte civile, può essere assunta come testimone e l'attendibilità che il giudice di merito le riconosca non è censurabile in sede di legittimità, purchè tale valutazione sia sorretta da un'adeguata e coerente giustificazione che dia conto, nella motivazione, dei risultati acquisiti e dei criteri adottati.